

SUPERSISMABONUS

(detrazione Irpef/Ires)*

fonte CONFEDILIZIA

Oggetto dell'agevolazione	<ul style="list-style-type: none">• Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>septies</i> dell'art. 16, d.l. n. 63/2013, come convertito• Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui sopra <p>N.B. Se si eseguono congiuntamente sono "trainati" anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici (e sistemi di accumulo) connessi alla rete elettrica su edifici, nonché gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 16-<i>bis</i>, comma 1, lett. e) del Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.</p>
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none">• Edifici ubicati nella zona sismica 4 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.3.2003)• Singole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (per le unità immobiliari non aperte al pubblico)
Misura della detrazione	110% delle spese ammesse al beneficio, in 5 quote annuali (in 4 quote per le spese sostenute nel 2022 o, per gli Iacp, anche nel 2023)
Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione	<ul style="list-style-type: none">• 96.000 euro per unità immobiliare• 144.000 euro per unità immobiliare (in specifici Comuni interessati da determinati eventi sismici)• 48.000 euro per il fotovoltaico• In specifici casi sono previsti limiti di spesa maggiorati per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
Periodo di validità della detrazione	<ul style="list-style-type: none">• Dall'1.7.2020 al 30.6.2022 e, solo per i condomini, al 31.12.2022 (al ricorrere di determinate condizioni al 31.12.2022 o, per gli Iacp, al 31.12.2023)
Soggetti ammessi al beneficio	<ul style="list-style-type: none">• Condominii• Unico proprietario (comproprietario) di piccoli edifici (composti da 2 fino a 4 unità immobiliari) che sia persona fisica, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione• Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni• Istituti autonomi case popolari (Iacp) nonché specifici enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci• Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (iscritte in appositi registri)• Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte in apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili (o porzioni) adibiti a spogliato

SEGUE

Per assistenza e consulenza, contatta l'Associazione territoriale di Confedilizia della Tua città (info e riferimenti su www.confedilizia.it)

<p>Cessione del credito e sconto in fattura</p>	<p>Per le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 è possibile optare per la cessione del credito a terzi (anche a banche e altri intermediari finanziari) o per lo sconto in fattura.</p> <p>Le modalità operative sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8.8.2020, del 12.10.2020 e del 20.7.2021.</p>
<p>Particolarità</p>	<p>In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, comma 1, lettera f-<i>bis</i>), del Tuir, spetta nella misura del 90% (rispetto all'ordinario 19%).</p> <p>In specifici Comuni, in cui si sono verificati particolari eventi sismici, il tetto di spesa è aumentato del 50%; in tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. Inoltre, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.</p>
<p>Visto di conformità e asseverazione</p>	<p>È necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto); • l'asseverazione (rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori) da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico (secondo le rispettive competenze professionali) dell'efficacia dei lavori al fine della riduzione del rischio sismico, secondo le indicazioni del decreto 28.2.2017, n. 58 come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 6.8.2020, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

**I soggetti Ires nonché le persone fisiche che operano nell'esercizio di un'impresa, arte o professione possono portarsi in detrazione il superbonus per i lavori svolti in condominio in caso di condominii a prevalente destinazione abitativa, cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate 8.8.2020, n. 24/E.*



Per assistenza e consulenza, contatta l'Associazione territoriale di Confedilizia della Tua città (info e riferimenti su www.confedilizia.it)